



Sent. n.291/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dal Sigg.ri Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Vincenzo Palomba Giudice relatore

Dott. Giuseppe Di Benedetto Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 74361 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti del dott. Bertolaso Guido e del dott. Borrelli Angelo, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Paolo Colombo e dall'avv. Arturo Cancrini presso il cui studio sono entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Piazza San Bernardo 101;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 gennaio 2021, con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Fucci, il Giudice relatore, dott. Vincenzo Palomba, il Pubblico Ministero, dott. Massimiliano Minerva e l'avv. prof. Paolo Colombo e l'avv. Arturo Cancrini per i convenuti.

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 10 giugno 2013, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio

conveniva in giudizio, innanzi alla competente Sezione giurisdizionale, il dott. Guido Bertolaso e il dott. Angelo Borrelli per sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati all'erario, in particolare al MEF, nell'ambito dell'operazione di affidamento in concessione alla società MITA Resort Srl, del complesso di aree demaniali site sull'isola della Maddalena e acque prospicienti e nelle quali si sarebbe dovuta organizzare, nel 2009, la riunione del G8 classificata, assieme alla Presidenza Italiana, come Grande Evento ai sensi del D.L. n. 343/2001 (DPCM 21 settembre 2007).

L'indagine, che prendeva le mosse da alcune interrogazioni parlamentari a risposta scritta, da un'interrogazione consiliare del Consiglio regionale della Sardegna e da vari articoli di stampa, aveva ad oggetto il relativo procedimento di affidamento, avvenuto in attuazione dell'art. 6, comma 4 dell'O.P.C.M. 3738 del 05.02.2009, ai sensi della quale *"... al fine di assicurare l'immediata redditività degli investimenti effettuati a valere sui fondi FAS ed il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena, la Regione Autonoma della Sardegna, per il tramite del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629, provvede ad espletare procedure selettive accelerate finalizzate*

all'affidamento in concessione trentennale delle aree demaniali, già prese in consegna dalla Struttura Commissariale per l'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, ai fini della gestione del servizio di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale, nonché dell'ex ospedale militare di La Maddalena. A tal fine il Commissario delegato è autorizzato a derogare all' art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, e la disponibilità delle aree demaniali predette è pari alla durata della concessione".

Il Dipartimento per la Protezione Civile predisponendo il bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale (G.U.C.E. del 10.02.2009 e G.U.R.I. del 13.02.2009) fissando quale criterio d'aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prevedeva che l'offerta dovesse contenere l'impegno a versare una somma non inferiore a 40 (quaranta) milioni di euro, da versare una tantum, nonché l'indicazione della misura del canone annuale proposto per l'intera durata della concessione (30 anni).

Risultava aggiudicataria, quale unica offerente, la M.I.T.A. Resort s.r.l. (Decreto n. 20/CD/68 del

24.03.2009), per un importo di 41.000.000 di euro quale una tantum e di 60.000 euro quale canone annuo da versare per l'intera durata della concessione (30 anni). A seguito del terremoto in Abruzzo, con il D.L. n. 39 del 28.04.2009 veniva disposto il trasferimento del Grande Evento del G8 da La Maddalena a l'Aquila ed, in particolare, con l'art. 17, comma 3, del citato decreto veniva prevista la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3629 del 20 novembre 2007, al fine di tener conto, da un lato, di una riduzione degli interventi di adeguamento e allestimento degli immobili e delle strutture e, dall'altro, della mutata situazione di fatto.

Con l'art. 13 dell'O.P.C.M. del 28.05.2009 n. 3774 veniva data attuazione alle citate previsioni normative disponendo che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in termini di mancata promozione del sito e delle strutture ricettive realizzate nell'isola di La Maddalena, e dell'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti effettuati nonché il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola, nonché in considerazione dei maggiori oneri derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle proposte*

progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi, finalizzate a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli interventi, all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2009, n. 3738, la parola: «trentennale» e sostituita dalla seguente: «quarantennale»”.

Seguiva la delega (Decreto n. 2822 del 01.06.2009) del Dr. Bertolaso al Dr. Borelli alla firma del contratto di concessione nel cui ambito veniva specificato che “in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 del DL 28 aprile 2009 n. 39, ed al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla norma, è stata disposta una limitata riduzione degli interventi di adeguamento ed allestimento degli immobili e delle strutture situate nell'area dell'ex arsenale di La Maddalena rispetto a quanto originariamente previsto nella gara, rinegoziando con MITA i contenuti del rapporto di concessione per tenere conto della mutata situazione di fatto, intervenuta successivamente all'aggiudicazione, anche con riferimento al venir meno degli effetti promozionali conseguenti alla localizzazione del Vertice presso l'ex arsenale di La Maddalena”.

Il Dr. Borrelli con atto di stipula del 09.06.2009 concedeva il compendio immobiliare (complessivi 113.926 mq a terra e più di 110.000 mq di specchio acqueo) alla M.I.T.A. Resort s.r.l. per 40 anni, come previsto

dall'art. 13 dell'O.P.C.M. del 28.05.2009 n. 3774, ma per un corrispettivo rappresentato da un'*una tantum* pari a €. 31.000.000 anziché di 41.000.000 come stabilito in sede di aggiudicazione, e per un canone annuo di €. 60.000.

La concessione veniva quindi approvata con decreto n. 3740 del 13.07.2009, registrato alla Corte dei conti il 04.09.2009.

La tesi accusatoria individuava due differenti ipotesi di danno erariale: la prima, ascrivibile ad entrambi i convenuti, conseguente all'ingiustificato ribasso, concesso in sede di stipula della concessione, del valore dell'*una tantum* prevista a carico del concessionario, da 41 a 31 milioni di euro, con il conseguente pregiudizio pari alla differenza di 10 milioni; una seconda posta, ascrivibile al solo dott. Bertolaso, conseguente all'aggiudicazione del compendio immobiliare dell'ex arsenale de La Maddalena, a condizioni tali da non garantire la necessaria redditività degli investimenti effettuati e quantificato, a maggio 2013, in 16.658.175 euro.

In relazione alla prima ipotesi dannosa, sosteneva la Procura che nessuna residua possibilità sussisteva, in sede di stipula, per una rinegoziazione delle condizioni economiche della concessione, le quali sarebbero state fissate nella aggiudicazione e, a seguito delle vicende

del sisma dell'Aquila e del trasferimento del G8 dalla sede della Maddalena, nell'art. 13 dell'O.P.C.M. del 28.05.2009 n. 3774, il quale aveva limitato la variazione economica della concessione alla sola durata temporale della stessa, allungata a 40 anni dai 30 iniziali.

In punto di imputabilità ai due convenuti, la Procura ne sosteneva l'eguale ruolo causale e l'addebito a titolo di colpa grave, rilevando l'adeguata preparazione professionale di entrambi almeno al livello di poter rilevare la portata cogente della lex specialis costituita dal citato art. 13 dell'ordinanza n.3774/2009, che sarebbe stata chiara nel prevedere una disciplina speciale avente ad oggetto soltanto la durata del contratto per la concessione prevista dall'art. 6, comma 4 dell'O.P.C.M. 3738 del 2009, ossia quella aggiudicata definitivamente alla Mita Resort s.r.l.

Quanto, in particolare, alla posizione del dott. Borrelli, la Procura ne individuava la responsabilità quale soggetto attuatore dell'intervento (nominato ai sensi dell'art. 15 dell'OPCM n.3746/2009), rimarcando l'assenza di un suo potere discrezionale di ribasso o di una circostanza anomala o eccezionale che potesse giustificare il ribasso in questione. Quanto alla posizione del dott. Bertolaso, la Procura rilevava, da un lato, l'approvazione della convenzione stipulata in

termini diversi da quelli fissati nell'aggiudicazione, dall'altro, l'intervenuta rinegoziazione in termini del tutto generici; tale mancanza di controllo sui criteri di ribasso dell'una tantum sarebbe stata manifestazione di grave trascuratezza nell'esecuzione dei propri obblighi di servizio.

Con riferimento al danno derivante dall'aggiudicazione del compendio immobiliare dell'ex arsenale de La Maddalena a condizioni tali da non garantire "la necessaria redditività degli investimenti effettuati", la Procura rilevava che l'esigenza di garantire l'immediata redditività dell'investimento rappresentava una inderogabile finalità, fissata dall'art. 6, comma 4 dell'O.P.C.M. 3837/2009 e ribadita, anche dopo lo spostamento del G8 a l'Aquila, dall'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 3774/2009, e che il criterio di economicità di tale investimento sarebbe comunque un corollario e una necessaria conseguenza di principi generali, anche di portata costituzionale. Non in linea con tale obiettivo sarebbe stato, ad avviso del requirente, da un lato, l'inesistenza di un procedimento amministrativo volto alla quantificazione della base d'asta e dei criteri di valutazione della relativa congruità, sia con riferimento all'una tantum che al canone di concessione, dall'altro, la mancanza di una qualunque valutazione di congruità dell'unica offerta

effettivamente presentata.

A supporto delle proprie argomentazioni il requirente rinviava anche agli esiti di una consulenza tecnica che avrebbe rilevato un deficit di redditività pari a € 16.658.175,00 in danno dell'Amministrazione.

Tale danno dovrebbe essere imputato, secondo la Procura, al dott. Bertolaso quale Commissario-Capo Dipartimento della Protezione civile, in tale qualità specificatamente competente, a termini del bando, alla verifica del contenuto della concessione alla luce dei principi di economicità, sub specie redditività dell'investimento, operazione che egli avrebbe omesso, e che avrebbe dovuto effettuarsi in presenza di unica offerta.

Nell'udienza del 18 febbraio 2014, l'atto di citazione veniva dichiarato inammissibile dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio con sentenza n. 230 del 2014 per tardività dell'emissione della citazione rispetto al termine indicato nell'ordinanza di concessione di proroga; nella stessa sentenza si rilevava, inoltre, l'inammissibilità della citazione anche sotto il profilo della insussistenza di un danno attuale, tenuto conto che la convenzione non era stata posta in esecuzione, risultando attivato dalla concessionaria un giudizio arbitrale per sentir riconoscere l'inadempimento dell'amministrazione.

La sentenza n. 230 del 2014 veniva successivamente annullata dalla Sezione I centrale d'appello con sentenza n. 503 del 2015 per aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità della citazione per tardività e aver deciso nel merito nonostante ciò fosse precluso dalla decisione adottata in rito e rimetteva gli atti al Giudice territoriale di primo grado, in diversa composizione, per la decisione della causa.

Il processo veniva, quindi, riassunto con atto del 2015 nel quale venivano integralmente riprodotte le domande introitate nel 2013.

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio chiedendo, in via preliminare che l'azione erariale venisse dichiarata inammissibile o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio atteso che la convenzione non era stata eseguita ed era stata risolta giudizialmente in sede arbitrale a far data dal 21 ottobre 2014; in subordine chiedevano che il processo venisse sospeso sino alla definizione del giudizio di impugnazione del lodo pendente presso la Corte d'Appello di Roma.

Con ordinanza n. 121/2016 depositata il 9 giugno 2016 la Sezione giurisdizionale per il Lazio rigettava l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse all'azione con riferimento al lodo arbitrale del 21 ottobre 2014; dichiarava irricevibile

per tardività l'istanza della Procura regionale di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di interpretazione di alcune norme applicabili nella fattispecie e sospendeva il giudizio «sino alla definitività del lodo arbitrale intervenuto tra le parti in data 21 ottobre 2014, ad esito del giudizio pendente».

Anche tale ordinanza veniva impugnata dai convenuti con distinti ma identici ricorsi per regolamento di competenza proposti dinanzi alle Sezioni riunite della corte dei conti ai sensi degli artt. 42 e 47 c.p.c., deducendo la carenza di pregiudizialità e di connessione per titolo ed oggetto tra il giudizio pendente innanzi la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e quello di impugnazione del lodo arbitrale pendente presso la Corte d'Appello di Roma cui seguiva la pronuncia di inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse all'impugnazione, adottata dalle Sezioni riunite con ordinanza n. 2 del 2016.

In data 7 gennaio 2020 la Procura regionale ha avuto conoscenza della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6967 pubblicata il 2 novembre 2018 che ha definito il giudizio pendente relativo alla impugnazione del lodo arbitrale dichiarando la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale mediante transazione tra le parti firmata il 27

dicembre 2017 e approvata dal Dipartimento per la protezione civile con DPCM 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti il 29 gennaio 2018.

Con istanza del 17 gennaio 2020 la Procura, ritenendo cessata la causa di sospensione, ha chiesto la prosecuzione del giudizio sospeso con la citata ordinanza di questa Sezione giurisdizionale n. 121 del 2016.

Con memoria difensiva del 22 dicembre 2020 si è costituito il dott. Bertolaso deducendo, in via preliminare, che gli effetti dell'aggiudicazione della gara e della successiva convenzione stipulata - che avrebbero originato le due fattispecie di presunto danno erariale - dovrebbero ritenersi travolti in seguito alla risoluzione della convenzione medesima, intervenuta all'esito della definizione delle vicende contenziose insorte tra le parti. Ciò alla luce del lodo arbitrale definitivo (emesso in data 21 ottobre 2014), con cui, a definizione della controversia, si dichiarava la risoluzione della concessione per inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, a causa della mancata integrale bonifica dello specchio acqueo oggetto della concessione, che aveva precluso alla Società concessionaria di porre in esercizio le attività previste nell'atto di concessione medesimo, e, nelle

more del giudizio di impugnazione dello stesso, della sottoscrizione dell'atto transattivo n. 1244 di rep. del 27 dicembre 2017, con cui si poneva fine alle vicende contenziose e si stabiliva l'immediata restituzione alla Regione Autonoma della Sardegna del complesso immobiliare ed il riconoscimento, da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile alla Società concessionaria, dei soli costi sostenuti per il completamento del complesso immobiliare con gli investimenti effettuati, a seguito della stipula della convenzione.

Da ciò conseguirebbe, secondo la difesa, l'assenza di attualità e concretezza del danno, poiché la stessa convenzione non sarebbe mai stata posta in esecuzione, come avrebbe accertato già il giudice nel corso del giudizio di primo grado (Sez. Giur. Lazio, n. 230/2014), con la conseguenza che non ne sarebbe seguito alcun ingiustificato esborso di denaro pubblico o alcuna mancata legittima entrata. Ha, poi, ampiamente argomentato per l'infondatezza della tesi attorea con riferimento ad entrambe le fattispecie dannose contestate.

Con riferimento al danno conseguente al presunto ingiustificato ribasso, concesso in sede di stipula della concessione, del valore dell'una tantum prevista a carico del concessionario, la difesa ha ricondotto lo

stesso alla complessa fase di negoziazione, conseguente allo spostamento del G8, tradottasi sia in interventi di carattere normativo (art. 17 del decreto legge n. 39/2009 e art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3774) sia in esiti di contenuto negoziale, mediante la ridefinizione degli impegni assunti da Mita Resort S.r.l. in sede di gara. Nel testo finale della Convenzione, come confermato nella CTU svolta a seguito della procedura di arbitrato richiesto dalla società, si sarebbe tenuto conto, da un lato, del danno subito dalla società concessionaria in conseguenza del mancato effetto promozionale delle strutture oggetto della concessione per lo spostamento del G8 e dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni imposte dal Direttore Regionale dei Beni Culturali della Sardegna nella conferenza di servizi del 2 aprile 2009, che venne regolato con l'art. 13 dell'O.P.C.M. 3774, dall'altro, del maggiore onere connesso all'impegno, assunto a seguito della rinegoziazione delle originarie pattuizioni per la realizzazione degli interventi, non più garantiti dal concedente e per l'effettuazione dello specifico Piano di promozione turistica dell'Area, regolato in via convenzionale attraverso la riduzione dell'una tantum.

Relativamente a tale ultimo punto, sostiene la difesa, la rimodulazione non generò per Mita Resort S.r.l.

nessun vantaggio economico, prevedendo, a fronte della menzionata riduzione dell'una tantum nella misura di Euro 10 milioni, la realizzazione delle opere di completamento non più a carico del concedente del valore di Euro 5 milioni e la effettuazione del Piano di promozione turistico dell'area, del valore di Euro 5 milioni.

In merito all'altra fattispecie dannosa, la difesa ha preliminarmente fatto presente che l'attività del convenuto si è limitata alla semplice approvazione degli esiti di valutazioni effettuate, in maniera concorde e senza rilievi di sorta, dagli Uffici del Dipartimento della Protezione civile e della Struttura di missione appositamente costituita nonché dalla Regione Autonoma della Sardegna, rinviando ad una specifica Commissione la valutazione della congruità dell'offerta; valutazione che, alla luce delle onerose condizioni economiche della gara al rialzo, si limitava semplicemente ad accertare la serietà e la sostenibilità della stessa.

La difesa si è soffermata inoltre ampiamente nel confutare la consulenza tecnica acquisita dalla Procura erariale, allegando una propria consulenza tecnica.

Sulla base dei fatti così come ricostruiti la difesa ha dedotto l'improcedibilità della citazione per sopravvenuta carenza di interesse al giudizio atteso

che la convenzione, da cui sarebbe derivato l'ipotizzato danno erariale, è stata dapprima risolta giudizialmente con Lodo arbitrale, depositato dal Collegio in data 21 ottobre 2014, e poi risolta consensualmente tra le parti, con transazione n. 1244 di rep., stipulata in data 27 dicembre 2017.

Sempre in ordine alla concretezza e alla certezza del danno erariale, la difesa si è soffermata anche sulla legittimità della riduzione dell'una tantum ritenendo che l'articolo 17 del D.L. 39/2009 e l'articolo 13 dell'O.P.C.M. 3774 non avrebbero previsto alcun limite o vincolo in merito alla possibilità di procedere alla rinegoziazione della convenzione, in modo da consentire il necessario riallineamento del sinallagma negoziale conseguente all'eccezionale evento dello spostamento del G8 a L'Aquila.

In ogni caso la rimodulazione dell'una tantum non si sarebbe tradotta in alcun vantaggio concreto per Mita Resort, costituendo semplicemente un diverso titolo di spesa relativamente ad interventi che inerivano, comunque, ad aspetti diversi da quelli presi in esame dall'articolo 13 dell'O.P.C.M. 3774.

Tale rimodulazione, ad avviso della difesa, non lederebbe nemmeno il principio generale di economicità la cui verifica, configurandosi come clausola generale o di concetto indeterminato, non potrebbe comportare un

controllo che vada al di là della ragionevolezza non potendo tradursi in una valutazione di merito circa l'opportunità e la convenienza delle scelte amministrative.

Con riferimento alla seconda ipotesi di danno la difesa ha ribadito che, avendo l'Amministrazione espletato una gara europea, al rialzo del valore dell'una tantum e di quello del canone di concessione, i valori conseguiti, all'esito della stessa, rappresentavano il massimo valore ritraibile dal mercato in quel momento storico, stante anche le condizioni di esercizio della concessione imposte dal bando di gara come ampiamente dimostrato nel parere pro veritate redatto dal Prof. Sandro Frova e come riscontrato dallo stesso mercato, dal momento che è stata presentata per la gara in questione un'unica offerta e ben due mancati offerenti hanno impugnato gli atti di gara davanti al Giudice amministrativo, lamentandone l'eccessiva onerosità per gli operatori privati.

Tali aspetti escluderebbero, secondo la difesa, anche la sussistenza della colpa grave. Ciò in considerazione, da un lato, del mancato riscontro di alcun vizio da parte degli organi di controllo, dall'altro, del doveroso affidamento del dott. Bertolaso, come Autorità di vertice dell'Amministrazione, sull'attività degli Uffici tecnici coinvolti nella soluzione della

complessa vicenda e sulla condivisione del testo della Convenzione da parte degli omologhi uffici della Regione Autonoma della Sardegna.

Confermerebbe tale assunto anche la decisione di procedere all'espletamento di una gara con procedura aperta e con offerte al rialzo, malgrado l'ampio quadro derogatorio consentito dalle ordinanze di protezione civile.

La difesa ha richiamato infine il recente art. 21, comma 2, l. n. 76/2020 che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti alle ipotesi di condotta dolosamente voluta.

Con memoria del 22 dicembre 2020 si è costituito anche il dott. Borrelli, sviluppando le medesime argomentazioni e presentando le stesse conclusioni del dott. Bertolaso, alle quali ha aggiunto una analitica descrizione del contesto nel quale egli ha partecipato alle decisioni in esame.

In tale ambito ha addotto copiosa documentazione volta a dimostrare il ruolo effettivo svolto in sede di predisposizione della convenzione (limitato, in particolare, alla sola firma dell'atto) formata ed istruita dai competenti Uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile, all'esito di complesse valutazioni, cui si è affiancato l'assorbente impegno dello stesso e della maggior parte del personale del

Dipartimento per la gestione dei soccorsi conseguenti al terremoto dell'Aquila; data da cui il dott. Borrelli non ebbe più conoscenza dei vari passaggi che condussero alla definizione della convenzione, svolti dall'Ufficio del consigliere giuridico, fino alla data (maggio 2009) dell'atto del conferimento della delega al Dott. Borrelli alla firma della convenzione.

All'udienza del 19 gennaio 2021 il rappresentante della procura regionale, preso atto della transazione (e della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6967/2018), ha sottolineato che la transazione ha previsto il pagamento alla Mita Resort S.r.l di una somma di circa 21 milioni di euro per le spese effettivamente sostenute, a seguito della stipula della convenzione, disponendo, inoltre, la restituzione del complesso immobiliare alla Regione Sardegna. Tale contratto, ad avviso della Procura, ha definito una controversia sottostante ad una diversa vicenda giuridica relativamente alla quale non sarebbe venuto meno il danno erariale derivante dall'illecita riduzione dell'una tantum e dalla diseconomicità o incongruità delle condizioni economiche di aggiudicazione.

Il Pubblico Ministero ha precisato al riguardo che se i convenuti avessero agito correttamente, gli importi dovuti dalla società concessionaria, a titolo di una tantum maggiorata e migliori condizioni economiche,

sarebbero stati computati in compensazione nel risarcimento corrisposto a favore di Mita Resort srl. Ha concluso quindi ribadendo la richiesta di risarcimento definita nell'atto di citazione e avanzando, in subordine, una richiesta di risarcimento derivante dalla differenza tra l'ammontare della transazione e il valore dei crediti non opposti in compensazione, pari ad un ammontare di 5 milioni.

Quanto, infine, alla attualità del danno, ha sottolineato la procura, che l'ammontare cristallizzato nella intervenuta transazione ed il conseguente pagamento effettuato dalla Presidenza del Consiglio hanno influito, rendendolo concreto e attuale, sul computo del danno subito dall'amministrazione.

L'avvocato Colombo, per i ricorrenti, premesso che la documentazione prodotta dimostrerebbe la totale estraneità alla vicenda dei convenuti, ha contestato il tentativo della Procura di discutere del procedimento riguardante la transazione, sottolineando che le contestazioni mosse ai convenuti nel giudizio in esame hanno ad oggetto esclusivamente il contenuto di carattere economico e finanziario della concessione che, per riconoscimento della Sezione giurisdizionale (sentenza n. 230 del 2014), non ha mai avuto esecuzione in quanto risolta con effetto retroattivo.

Ha, poi, lamentato la mancata chiamata in giudizio dei

numerosi funzionari che hanno ideato, predisposto e redatto la convenzione sottolineando, inoltre, che l'atto aveva superato tutti i controlli previsti anche da parte della Corte dei conti.

L'avvocato, ribadendo la piena legittimità della procedura di gara, ha rilevato, inoltre, che la riduzione dell'una tantum è stata prevista a fronte di maggiori oneri a carico di Mita Resort s.r.l., mentre la presunta mancanza di redditività della convenzione atterrebbe alla sfera del merito dell'azione amministrativa, in relazione alla quale sarebbe spettato alla Procura dimostrare che i contenuti economici della concessione erano illogici, incongrui e diseconomici.

L'avvocato Cancrini, anch'esso per entrambi i convenuti, ha insistito in ordine alla inefficacia di una convenzione mai eseguita.

Il legale ha inoltre rilevato che, benché l'ordinanza della Protezione civile consentisse di derogarvi, si decise di effettuare una gara ad evidenza pubblica, come disciplinata dal vigente codice dei contratti pubblici con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, chiedendo al soggetto che avrebbe gestito di formulare una offerta in termini non meramente economici ed evidenziando, inoltre, che la base d'asta fu la conseguenza di tutta una serie di valutazioni da

parte di uffici e consulenti non contraddette dalla perizia del consulente della Procura e comunque estranee alla posizione dei convenuti.

L'avvocato ha ricordato, infine, con riferimento alla rinegoziazione, che la stessa - dovuta al trasferimento del G8 all'Aquila, a seguito del terremoto in Abruzzo - si configurerebbe, in sostanza, come una variante in corso d'opera, disciplinata dall'art. 132 del codice dei contratti pubblici all'epoca vigente che prevedeva, in presenza di fatti imprevisti, la possibilità di modificare l'oggetto del contratto, nonché, sempre in presenza di circostanze che giustificavano la modifica della concessione, anche lo stesso piano economico e finanziario.

Nella replica il Pubblico Ministero ha ribadito che nell'ordinanza di protezione civile citata dalla difesa si interveniva solo sulla rideterminazione temporale e non sull'una tantum (non consentita dalla legge) mentre, con riferimento al controllo di legittimità della Corte dei conti ha precisato che esso aveva ad oggetto l'atto e non il procedimento, evidenziando inoltre che, nel caso di specie, sia il decreto di approvazione che la stessa convenzione non consentivano di evincere lo sviluppo dell'assetto economico della concessione.

Ha replicato l'avvocato Colombo ribadendo che la

convenzione è stata registrata dalla Corte dei conti nella sua interezza e che tale registrazione ha incidenza nel presente giudizio sul piano della valutazione dell'elemento soggettivo del presunto illecito.

Ha replicato anche l'avvocato Cancrini sottolineando la legittimità della gara e la completezza dei controlli svolti sulla convenzione.

Il giudizio è passato quindi in decisione.

DIRITTO

Il Collegio deve, innanzitutto, evidenziare che le considerazioni del requirente, rappresentate in sede di discussione orale, dirette a sostenere l'attualità del danno derivante dalla fattispecie in esame collegando la stessa alla successiva transazione ed al conseguente risarcimento corrisposto a favore di Mita Resort srl, sono estranee all'oggetto del presente giudizio e, comunque, costituiscono una non ammissibile mutatio libelli. In ogni caso, l'affermazione del Pubblico Ministero che se i convenuti avessero agito correttamente, gli importi dovuti dalla società concessionaria, a titolo di una tantum maggiorata e migliori condizioni economiche, sarebbero stati computati in compensazione nel risarcimento corrisposto a favore di Mita Resort s.r.l., parte dal presupposto, come si vedrà, non condiviso dal Collegio, che la

concessione fosse stata affidata a condizioni antieconomiche e che la diminuzione dell'una tantum fosse indebita.

Il perimetro della causa va limitato, perciò, alle fattispecie dannose prospettate nell'atto di citazione depositato il 10 giugno 2013 i cui contenuti sono stati interamente riprodotti nell'atto di riassunzione presso questa Sezione e nell'istanza di prosecuzione del 17 gennaio 2020.

La tesi accusatoria ha evidenziato - nell'ambito dell'operazione di affidamento in concessione alla società MITA Resort Srl, del complesso di aree demaniali site sull'isola della Maddalena e acque prospicienti e nelle quali si sarebbe dovuta organizzare, nel 2009, la riunione del G8 - due differenti ipotesi di danno erariale: la prima, ascrivibile ad entrambi i convenuti, conseguente al presunto ingiustificato ribasso, concesso in sede di stipula della concessione, del valore dell'una tantum prevista a carico del concessionario, da 41 a 31 milioni di euro, con il conseguente pregiudizio pari alla differenza di 10 milioni di euro; una seconda posta, ascrivibile al solo dott. Bertolaso, conseguente all'aggiudicazione del compendio immobiliare dell'ex arsenale de La Maddalena, a condizioni tali, ad avviso del requirente, da non garantire la necessaria redditività degli investimenti

effettuati e quantificato in 16.658.175 euro.

Il Collegio non ritiene fondata la domanda, per insussistenza del danno azionato, sotto il duplice profilo della mancanza e, comunque, dell'attualità dello stesso ed, in ogni caso, dell'elemento soggettivo della responsabilità contestata.

Il Collegio ritiene che vada, preliminarmente, scrutinata la questione dell'attuale esistenza di un danno erariale, contestata da entrambi i convenuti.

Infatti, la difesa di questi ultimi si è ampiamente soffermata, sul fatto che tale inesistenza sarebbe conseguenza della mancata esecuzione della convenzione in discorso, in considerazione delle sopravvenienze connesse allo spostamento della sede del G8 e dell'avvio di un giudizio arbitrale, istaurato su domanda della società concessionaria e concluso con la sottoscrizione di un atto transattivo.

Il Collegio conviene, sul punto, con le difese dei convenuti circa l'inesistenza di un danno erariale concreto e attuale, dal momento che dagli atti del giudizio risulta che la convenzione stipulata tra il Dipartimento della Protezione Civile e la M.I.T.A. Resort, non è stata posta in esecuzione.

Ciò risulta, in primo luogo, dal lodo arbitrale definitivo del 23 febbraio 2011.

Infatti, il Collegio arbitrale ha dichiarato risulta

per inadempimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, la convenzione del 6 giugno 2009 e l'atto aggiuntivo del 31 dicembre 2009, stipulati con MITA Resort S.p.A, condannando, il Dipartimento al risarcimento dei danni a favore della società concessionaria (liquidati nella somma di € 39.438.696).

L'inadempimento contrattuale del Dipartimento della Protezione civile, sarebbe consistito proprio nella mancata consegna definitiva degli immobili oggetto della concessione; in particolare, nella mancata consegna, anche in modalità provvisoria, degli immobili e delle aree costituenti il c.d. Borghetto Est, la c.d. Centrale Elettrica, l'alloggio del Comandante della Capitaneria e, soprattutto, nella mancata consegna del bacino bonificato di Cala Camicia.

Tali circostanze hanno determinato anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale del Dipartimento al pagamento di quanto previsto dall'art. 12.2 della Convenzione (importo una tantum di 31.000 euro) nonché della pretesa di un canone di affitto annuo di 1.060.000 euro (nonché di 2.120.000 per il tempo necessario per il ripristino dei beni dati in concessione); richieste, queste ultime, ritenute infondate dal Collegio in quanto confliggenti con ciò che disponeva espressamente la convenzione (art. 5 e art 12.2 della Convenzione e

art.2.2.4 dell'Atto integrativo) che subordinava alla consegna definitiva (o almeno provvisoria) il rilascio dei conseguenti provvedimenti autorizzativi e di collaudo e, di conseguenza, la «piena utilizzabilità per fini turistico-ricettivi e della portualità» dei beni oggetto della concessione.

Conferma la mancata attuazione della convenzione anche il successivo accordo transattivo (n. 1244 del 27.11.2017), intervenuto nelle more del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale presso la Corte d'appello di Roma, ove, anche al fine di fruire delle risorse stanziare dal CIPE a favore del Piano Turismo e cultura, le parti hanno convenuto di definire tutte le controversie relative alla procedura arbitrale con riconsegna dei beni alla Regione Sardegna e l'obbligo del Dipartimento della Protezione civile di corrispondere in favore di MITA Resort s.r.l. la somma omnicomprensiva di 21 milioni di euro riferita esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per costi iniziali e di struttura per l'avvio della convenzione, nonché per costi di investimento e per i cespiti acquisiti, compresi i ratei di leasing, non considerando la violazione degli obblighi e degli impegni a carico delle parti come definite nella convenzione del 2009.

In buona sostanza, il tenore dell'accordo transattivo,

limitando le somme dovute alla MITA Resort s.r.l. alle sole spese propedeutiche alla attuazione della convenzione, conferma, da un lato, l'assunto della difesa circa la mancata attuazione della stessa, ed esclude, dall'altro, la sua rilevanza in ordine alle fattispecie dannose oggetto del presente giudizio che, come già rilevato, non attengono alle conseguenze della dedotta inadempienza del Dipartimento della Protezione civile agli obblighi previsti (fatti mai contestati dalla Procura ed in ogni caso caratterizzati, come detto, dall'elemento della novità rispetto alla domanda originaria) ma si riconducono alla stessa stipula della convenzione e segnatamente al presunto ingiustificato ribasso del valore dell'una tantum prevista a carico del concessionario ed alla redditività dell'investimento.

In definitiva, la concessione le cui presunte antieconomiche previsioni (riguardanti, come detto, le condizioni economiche della stessa e la presunta indebita riduzione dell'una tantum), sarebbero causa del danno erariale in questione, non è stata eseguita, con conseguente mancata concretizzazione dello stesso. Ad avviso del Collegio, anche a prescindere da tale, pur dirimente, circostanza, le fattispecie di danno contestate ai convenuti non sono oggettivamente sussistenti.

In relazione alla prima fattispecie dannosa contestata dalla Procura regionale - e cioè l'ingiustificato ribasso, concesso in sede di stipula della concessione, del valore dell'una tantum prevista a carico del concessionario - il Collegio non può non rilevare che la scelta, meramente politica, intervenuta tra l'aggiudicazione della convenzione e la stipulazione del relativo contratto, di trasferire il Grande Evento del G8 da La Maddalena a l'Aquila, abbia reso necessaria una modifica delle condizioni contrattuali, al fine di contemperare la nuova situazione di fatto con l'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti effettuati nonché il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico della Sardegna.

Al riguardo lo stesso D.L. 39 del 2009 (convertito dalla legge n. 77 del 2009), nel disporre il citato trasferimento, prevedeva la riprogrammazione e la rifunzionalizzazione degli interventi già avviati, al fine di assicurare, da un lato, il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna, e di programmare, dall'altro, le nuove opere alla luce delle risorse rese disponibili, prevedendo la rinegoziazione dei rapporti giuridici sorti nel frattempo, salvo il diritto di recesso dell'appaltatore.

Come risulta dalla CTU esperita in sede di arbitrato

nonché dai pareri espressi dal consulente della Procura e da quello della difesa, in conseguenza dello spostamento del G8: a) è venuto meno l'impegno dell'ente pubblico in merito alla promozione del sito e delle strutture recettive realizzate nell'isola della Maddalena; b) sono stati posti a carico del concessionario alcuni interventi infrastrutturali e obblighi di forniture, arredi e attrezzature precedentemente a carico dell'Amministrazione (Allegato D1 della convenzione, per un ammontare pari a circa 7 milioni di euro con scomputo dell'importo di 2 milioni di euro, relativo ai servizi di ricettività alberghiera ed ospitalità delle delegazioni, nonché agli interventi infrastrutturali provvisori relativi agli approdi portuali, che il concessionario si era impegnato ad eseguire per il G8); c) è stato trasferito alla concessionaria l'impegno a garantire all'area de La Maddalena un'adeguata azione di promozione turistica, in aggiunta al piano di promozione delle strutture proposto dal concessionario in sede di gara (per un valore pari 5 milioni di euro), nonché, sempre al fine di favorire il rilancio economico e sociale dell'area, l'organizzazione di due eventi internazionali, poi tenutesi regolarmente, quali il Vertice bilaterale Italia-Spagna del settembre 2009 e la Luis Vuitton Cup del maggio 2010.

La necessità di riequilibrare i rapporti giuridici sorti tra la MITA Resorts, aggiudicataria della concessione, ed il Dipartimento della Protezione Civile, ha trovato una prima attuazione nell'art. 13 dell'O.P.C.M. n. 3774/2009 in base alla quale *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in termini di mancata promozione del sito e delle strutture ricettive realizzate nell'isola di La Maddalena, e dell'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti effettuati nonché il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola, nonché in considerazione dei maggiori oneri derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle proposte progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi, finalizzate a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli interventi, all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2009, n. 3738, la parola: «trentennale» e sostituita dalla seguente: «quarantennale»".*

La sopracitata regolazione normativa degli effetti negativi derivanti dallo spostamento del G8, con l'allungamento di 10 anni della durata della concessione si è limitata pertanto a compensare Mita Resort S.r.l. dei mancati effetti promozionali del G8 nonché

dell'esigenza di ristorare la stessa società per gli effetti negativi derivanti dalle prescrizioni imposte dal Direttore Regionale dei Beni Culturali della Sardegna nella conferenza di servizi del 2 aprile 2009 sul progetto tecnico presentato dalla Società in sede di gara ed avente ad oggetto il completamento, con oneri a suo carico, delle strutture in corso di realizzazione. Le altre modifiche all'originario contenuto dell'atto di aggiudicazione (nuovi interventi infrastrutturali e nuovo piano di promozione turistica a carico della concessionaria) hanno invece trovato sistemazione nelle modifiche apportate contrattualmente, in sede di stipula del contratto di concessione, nella rideterminazione dell'una tantum dai 41 milioni, previsti in sede di aggiudicazione, ai 31 milioni previsti in sede di definitiva stipulazione. La rimodulazione di tale valore, come peraltro riconosciuto anche dal CTU in sede di arbitrato, oltre a trovare una coerente motivazione nelle modifiche degli impegni assunti dall'amministrazione non si è, peraltro, tradotta per Mita Resort S.r.l. in un vantaggio economico ma in un diverso titolo di spesa prevedendo, a fronte della menzionata riduzione nella misura di Euro 10 milioni, la realizzazione delle opere di completamento non più a carico del concedente (allegato D1), del valore di Euro 5 milioni, e la

effettuazione del Piano di promozione turistico dell'area (allegato E) del valore di Euro 5 milioni.

Tale modifica, ad avviso del Collegio, non si pone, inoltre, in contrasto con i principi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento dettati dalla normativa sui contratti pubblici, atteso che, al riguardo, anche la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sentenza n. 1036 del 2018; id sentenza n. 3520 del 2019) e quella comunitaria (Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sentenza del 7 settembre 2016) hanno recentemente escluso la possibilità di apportare, dopo l'aggiudicazione, modifiche ad un contratto pubblico solo nel caso in cui tali disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell'appalto iniziale ed, in particolare, nel caso in cui siano suscettibili di estendere l'appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti, di alterare l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario e di rimettere in discussione l'aggiudicazione dell'appalto, nel senso che, «se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, sarebbe stata accolta un'altra offerta oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi».

Condizioni queste, integranti una modifica sostanziale

dell'originario rapporto contrattuale, che non si sono verificate nel caso in esame, ove le modifiche non hanno stravolto gli elementi essenziali del rapporto in origine pattuiti né hanno alterato l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario, provvedendo, viceversa, a riequilibrare il sinallagma contrattuale profondamente modificato dall'intervenuto D.L. 39 del 2009, in coerenza, peraltro, con i principi civilistici in materia (art. 1467 III co.c.c.); non risultano, inoltre, significativamente modificate le condizioni di partecipazione all'originaria gara nella quale i criteri di valutazione hanno riguardato in maniera preponderante la qualità dell'offerta e in modo meno rilevante il valore economico che, in ogni caso, non è risultato suscettibile di alterare la concorrenza, attesa la scarsa partecipazione alla gara. Il Collegio non ritiene sussistente nemmeno il presunto danno derivante, secondo il requirente, dall'aggiudicazione del compendio immobiliare a condizioni tali da non garantire la necessaria redditività degli investimenti effettuati e in carenza di un procedimento amministrativo volto alla quantificazione della base d'asta e dei criteri di valutazione della relativa congruità.

Se, come detto, la mancata esecuzione della concessione esclude l'individuazione di un danno certo e attuale

riconducibile alla mancanza di redditività della convenzione (cui non è conseguito alcun ingiustificato esborso di denaro pubblico ovvero, come nel caso all'esame, alcuna mancata legittima entrata), il contesto normativo nel quale si iscrive il bando di gara non consente di configurare, anche con valutazione ex ante, la fattispecie prospettata dalla procura come ipotesi dannosa.

Ritiene infatti il Collegio che nella valutazione della redditività della concessione (rectius degli investimenti effettuati dallo Stato a valere sui fondi FAS) non può non considerarsi la finalità, ad essa sottesa, dello sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena; finalità espressamente indicata nella OPCM n. 3738/2009 che all'art. 6, comma 1 ha stanziato una somma pari ad oltre 17 milioni di euro per favorire il rilancio turistico e socio economico dell'arcipelago della Maddalena con particolare riferimento al rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano e Punta Chiara e che, al successivo comma 4, sempre con l'obiettivo volto allo sviluppo socio-economico dell'isola di La Maddalena, ha affidato al Commissario delegato le procedure selettive accelerate finalizzate all'affidamento in concessione trentennale delle aree demaniali, già prese in consegna dalla Struttura

Commissariale per l'organizzazione del Grande Evento della Presidenza Italiana del G8, ai fini della gestione del servizio di ricettività alberghiera, del porto turistico e delle connesse strutture ed aree situate nell'ex arsenale, nonché dell'ex ospedale militare di La Maddalena.

Tali finalità non sono venute meno neanche a seguito del trasferimento del vertice del G8 nella Regione Abruzzo, come risulta espressamente nel D.L. n. 39 del 2009 che ha assicurato in ogni caso il completamento delle opere in corso di realizzazione e di quelle programmate nella Regione Sardegna, salva, naturalmente, la riprogrammazione e la rifunzionalizzazione degli interventi.

E' in questa prospettiva che è maturata la decisione di utilizzare i due più importanti interventi realizzati nell'area della Maddalena (ex Arsenale ed ex Forte Carlo Felice) al fine di assicurare il recupero e la valorizzazione delle strutture che, dopo l'utilizzo per le esigenze del Vertice e sfruttando l'effetto promozionale di portata mondiale derivante dall'iniziativa, avrebbero contribuito a creare le condizioni per una destagionalizzazione dell'offerta turistica ed a fungere da traino dello sviluppo socio economico dell'area.

Appare pertanto non condivisibile l'assunto, posto a

base del parere espresso dal consulente della procura, secondo il quale la verifica del rispetto della redditività dell'investimento dovrebbe correlarsi alla sola congruità del corrispettivo, trascurando del tutto le finalità sociali e territoriali, assorbite nella specifica ed autonoma richiesta di garantire il positivo impatto sullo sviluppo socio economico dell'isola; criterio, quest'ultimo, già più volte recepito nella stessa giurisprudenza di questa Corte (Sezione III centrale di appello, sentenza n. 132/2004, secondo la quale "il concetto di redditività va visto sia sotto il profilo che i beni devono assicurare un'entrata all'ente sia sotto quello della destinazione dei beni ad esigenze della generalità dei cittadini"; principio condiviso anche dalla Sezione I centrale di appello, con sentenza n. 14/2008).

Tale scelta - oltre ad incidere significativamente sulla metodologia adottata dal consulente (e fatta propria dalla procura), peraltro puntualmente contrastata dalla perizia allegata dalla difesa dei convenuti - risulta fortemente condizionata dalla difficoltà di individuare sicuri parametri di confronto (anche gli investimenti già effettuati sui fondi Fas non appaiono del tutto significativi al fine della valutazione della redditività della concessione), che rendono la stima finale, corrispondente al presunto danno erariale,

priva, in quanto ampiamente presuntiva, del carattere della certezza.

La centralità dell'obiettivo rivolto al rilancio socio economico dell'isola si riflette inoltre sullo stesso impianto della gara espletata dall'amministrazione e nei meccanismi volti a valutare la congruità dei corrispettivi richiesti e delle offerte presentate, nel cui ambito appare significativa la preponderanza attribuita, in sede di valutazione delle offerte, alle componenti di merito qualitativo delle stesse (55 punti su 100) ed in particolare proprio alle componenti strumentali all'obiettivo di sviluppo socio economico dell'isola quali: il miglioramento ed il potenziamento delle strutture oggetto di affidamento, la capacità di promozione delle strutture, la tempistica di apertura delle strutture nel corso dell'anno solare, i livelli occupazionali. Anche la rinuncia ad utilizzare il solo criterio del prezzo maggiormente remunerativo per l'amministrazione, tipico di una procedura di gara, risponde alla logica di favorire lo sviluppo del territorio a scapito del mero profitto finanziario come peraltro confermato dal maggior valore attribuito al punteggio relativo all'una tantum (diretto sostanzialmente a finanziare i costi per le iniziative promozionali) rispetto all'annuale canone di concessione.

In ogni caso non può non rilevarsi che l'amministrazione, pur non essendovi tenuta per legge, ha espletato una gara europea, al rialzo del valore dell'una tantum e di quello del canone di concessione, con la conseguenza che i valori conseguiti, all'esito della stessa, hanno rappresentato il massimo valore ritraibile dal mercato in quel momento storico, stante anche le condizioni di esercizio della concessione imposte dal bando di gara e come riscontrato dallo stesso mercato, che ha formulato un'unica offerta e che ha visto due mancati offerenti impugnare gli atti di gara davanti al Giudice amministrativo, lamentandone l'eccessiva onerosità per gli operatori privati.

Anche se la mancanza del requisito oggettivo di un danno attuale e concreto al patrimonio dello Stato esimerebbe, alla luce del principio della "ragione più liquida", dall'accertamento dell'elemento soggettivo, l'esame del concreto dispiegarsi del procedimento che ha portato alla stipula della convenzione esclude, ad avviso del Collegio, anche un comportamento degli odierni convenuti caratterizzato dall'elemento del dolo o della colpa grave, in coerenza con la giurisprudenza che esclude una responsabilità collegata alla mera posizione formale, eventualmente di vertice, rivestita all'interno dell'amministrazione dal funzionario o amministratore pubblico (responsabilità c.d. di

“posizione”).

Infatti, la responsabilità degli organi di vertice di settori amministrativi non può essere l'effetto, come prospettato nel caso in esame, di singoli atti posti in essere all'esito di procedimenti particolarmente complessi in cui intervengono vari organi ed uffici, anche di enti diversi e dotati di specifiche competenze tecniche. Tanto più che, nel caso in esame, non è posta in discussione la buona fede dei convenuti.

Inoltre, la complessiva vicenda in questione (dalla confezione del bando di gara, all'aggiudicazione, allo sviluppo delle trattative fino alla successiva stipulazione) è stata gestita, da un lato, dall'Ufficio del Consigliere Giuridico del Capo dipartimento della Protezione Civile, per gli aspetti negoziali e, dall'altro, dal responsabile della Struttura tecnica di missione all'uopo istituita, per le necessarie quantificazioni, con l'ausilio inoltre della Consulta giuridica istituita con decreto del Coordinatore della struttura di missione, per gli aspetti legali.

Le attività, poi, di competenza dei convenuti non sono state contestate né fatte oggetto di rilievo nell'ambito delle attività di controllo di competenza degli organi esterni (quali l'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrative e contabile della Presidenza del consiglio dei ministri e la stessa Corte

dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità del decreto approvativo della convenzione) mentre, sotto il profilo contenutistico, le clausole della convenzione sono state assentite anche dai massimi vertici della Regione Autonoma della Sardegna.

Non può, infine, non tenersi conto dell'impegno richiesto ai convenuti, proprio in qualità di organi di vertice, dalla gestione dell'emergenza connessa al sisma abruzzese e dall'organizzazione del G8 nella nuova sede de L'Aquila; momento dal quale verosimilmente non ebbero più conoscenza dei vari passaggi che condussero alla definizione della convenzione fino alla data (maggio 2009) dell'atto del conferimento della delega al Dott. Borrelli per la firma della convenzione finale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non ritiene responsabili il dott. Guido Bertolaso e il dott. Angelo Borrelli dagli addebiti formulati con l'atto di citazione in esame e riconosce a loro favore la refusione delle spese di difesa, che vengono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 74361 del registro di segreteria

RESPINGE

la domanda della Procura nei confronti del dott. Guido Bertolaso e del dott. Angelo Borrelli e riconosce a loro favore la refusione delle spese di difesa, che si liquidano, per ciascuno, in euro 7.000, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2021.

L'Estensore

Il Presidente

Dott. Vincenzo Palomba

Dott. Antonio Ciaramella

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 31 marzo 2021

Il Dirigente

Luciana Troccoli

Firmato digitalmente